

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA

ANNO XX 2020

DECRETO RILANCIO LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

FSBA/EBIART: AGGIORNAMENTI PROCEDURE COVID SUL SITO FSBA

ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 35 EFFETTUATE NEGLI ANNI 2019 E 2020, AL VIA L'AGEVOLAZIONE INPS

Licenze

- Cedo avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- Vendo attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- Cedo negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- Cedo attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- Cedo avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- Vendesi immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova.Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- Affittasi (con possibilità di vendita futura) negozio di parrucchiere ben avviato a Grado (città giardino), collocato a 100 metri dalla spiaggia, dal Palacongressi e dalle Terme Marine; ampia vetrina di accesso e caldaia a gas metano. Se interessati contattare il numero 339 8744845 oppure, in orario negozio, il numero 0431 82483.
- Spazio di Coworking Libero in edificio di aspetto professionale, zona Pordenone nord, offresi in locazione ufficio di circa 50 mq ad uso esclusivo, chiuso, dotato di climatizzazione caldo/freddo, fornito di energia elettrica e cablato. Situato all'interno di area produttivo-commerciale con ampio parcheggio in zona Pordenone Nord. Ideale per giovani professionisti, agenti di commercio, ecc. A disposizione inoltre: Sala riunioni (con possibilità di prenotazione); Area caffè esterna, frigorifero e scaldavivande per pausa pranzo; Reception presidiata negli orari di ufficio; Eventuale laboratorio aggiuntivo di circa 25 mq, climatizzato, cablato, destinabile a piccole attività di making (prototipazioni, stampa 3D, riparazioni/assemblaggi elettronici, ecc.) oppure a magazzino minuterie. Contatto energiecondivise19@gmail.com
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per informazioni 3471425409
- Vendesi Muri o affittasi negozio "barbiere" sito nel comune di Muggua (TS) con vetrina sulla pubblica via. Zona di grande transito. Contattare il numero 333.8251276

Automezzi

• **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annun-

	ci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax 0432 516765
1	Cognome
1	Nome
1	Ditta
1	Indirizzo
1	Cap Comune Prov
i	Telefono E-mail
1111111	Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:
1	
i	-

Attrezzature / Materiali

- Vendo per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- Vendo causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B 200 2012, Citroen C-3 2003, scooter Sahaha Cinquantino 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- Vendo rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- Vendo: Trabattello in alluminio Genius componibile perfetto, permette di lavorare fino ad 8 mt. ad € 1.000,00; Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- Vendo causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 motore da 20 HP mandarino da 8" torretta servo a 12 stazioni contropunta un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, vende macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste ricerca perito termotecnico\ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- Cerco persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Per contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) cerca addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale offro la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Informimpresa Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XX - N. 5 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Salvatore Cane, Mario Cozzi, Ketty Downey, Flavia Fani, Michele Feresin, Rachele Francescutti, Silvia Maccorin, Sara Oliveri, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Paolo Soloperto, Fabio Veronese, Luca Nardone

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto



In questo numero:

Fisco			Aperti i bandi a fondo perduto	pag.	20
Sospensioni di versamenti e adempimenti disposte con i decreti legge Liquidità (DL23/2020) e Rilancio (DL 34/20)		4	per l'artigianato Patronato INAPA		
Le principali novità fiscali del DL 34/2020 (Decreto Rilancio)	pag.	8	Indennità per particolari categorie di lavoratori	pag.	2
Normativa del lavoro			Ambiente e Sicurezza		
Decreto Legge "Cura Italia" convertito in Legge, cosa cambia dal 30 aprile 2020	pag.	10	Protocolli di prevenzione anti-Covid	pag.	2
Contributo FSBA, regolarizzazione da gennaio 2021	pag.	11	Conversione del DL Cura Italia: estese le proroghe in materia di ambiente e sicurezza	pag.	2
FSBA/EBIART: Aggiornamenti procedure COVID sul sito FSBA	pag.	12			
SAN.ARTI Indennità straordinaria a favore di lavoratori e titolari artigiani positivi al Covid-19	pag.	12	Edilizia. Omessa indicazione dei costi manodopera: non sempre è causa di esclusione	pag.	2
SAN.ARTI Sospensione versamento contributi per emergenza COVID19	pag.	13	Odontotecnici, Regolamento Dispositivi Medici:	pag.	2
Assunzioni di giovani under 35 effettuate negli anni 2019 e 2020,	pag.	13	rinvio dell'entrata in vigore		
al via l'agevolazione INPS			Impianti termici - Sospensione dei controlli UCIT e proroga RCEE	pag.	2
Trattamenti di integrazione salariale e trattamento ordinario di malattia	pag.	15	Artigianato artistico: nuova mostra 2020	pag.	2
"Decreto Rilancio", le novità per la gestione del personale dipendente	pag.	15	Chiesto dall'Anac il decreto Rilancio ha sospeso per tutto il 2020 il versamento del contributo di gara (CIG)	pag.	2
Credito e incentivi			Proroga dei termini dei certificati F-gas	pag.	2
Decreto Rilancio: le novità in sintesi (area credito ed incentivi)	pag.	18			
Artigiancassa POINT - Emergenza COVID -19	pag.	20	Dalle province	pag.	2

Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet www.confartigianatofvg.it



Sospensioni di versamenti e adempimenti disposte con i decreti legge Liquidità (DL23/2020) e Rilancio (DL 34/2020)

Si segnalano le seguenti disposizioni relative alla sospensione di versamenti e adempimenti in ambito fiscale, disposte con il DL 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) e con il DL 19 maggio 2020 n.34 (Decreto Rilancio).

PROROGA DEI VERSAMENTI DI APRILE E/O MAGGIO PER CHI HA SUBITO UN CALO DI FATTURATO (ART. 18 DL 23 – ART. 126 DL 34)

Per imprese e professionisti che hanno subito una determinata riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprire 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, a prescindere dall'attività economica esercitata viene prevista una sospensione di alcuni versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

In particolare viene prevista la **proroga al 16 settembre 2020** (con possibilità di versamento in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020) dei versamenti relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale comunale e regionale, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL da effettuare:

- in aprile per chi ha avuto un calo del fatturato almeno del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a quello del mese di marzo 2019;
- in maggio, per chi ha avuto un calo del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019.

In pratica il calo di fatturato del mese di marzo rileva ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; mentre il calo di fatturato del mese di aprile rileva ai fini della sospensione dei versamenti di maggio (tale procedura vale anche per contribuenti che liquidano l'imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale).

Nella proroga sono comprese anche le rate relative al saldo IVA da versare nei mesi di aprile e maggio e la prima rata dei contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti, compresi i soci lavoratori di società (in tal caso la diminuzione del fatturato va riferita alla società).

Anche per gli autotrasportatori che annotano le fatture entro il trimestre solare successivo a quello di emissione la verifica va fatta con riferimento al fatturato di aprile e maggio, indipendentemente dalla data di registrazione delle fatture.

Per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro il calo del fatturato deve essere almeno del 50%.

Tali proroghe spettano anche a chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 e agli enti non commerciali che non svolgono anche attività d'impresa, senza la necessità di alcun raffronto che evidenzi la riduzione del fatturato (gli enti non commerciali che svolgono anche attività d'impresa, potranno usufruire della sospensione dei versamenti con riferimento all'attività commerciale alle stesse condizioni previste per i soggetti esercitanti attività d'impresa).

L'importo del fatturato e dei corrispettivi (da considerare

al netto dell'iva previo scorporo della stessa) va calcolato **considerando le operazioni effettuate ai fini iva** nei mesi di marzo ed aprile, ossia le operazioni che partecipano alla liquidazione periodica IVA del mese di marzo e del mese di aprile (il raffronto va fatto per ciascun mese con il corrispondente mese del 2019), cui vanno sommati gli importi delle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Si ricorda che la data di effettuazione dell'operazione da prendere come riferimento per le fatture immediate coincide con la data della fattura, mentre per le fatture differite è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Nei casi in cui non sussista l'obbligo dell'emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi va inteso come riferito a ricavi e compensi.

PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI CHE ESERCITANO LE ATTIVITÀ PIÙ COLPITE (ART. 61 DL 18 – ART. 127 DL 34)

Si segnala che, per i soggetti che esercitano le attività più colpite, elencate nell'art.61 del DL 18/2020 convertito in L.27/2020 e riportate per comodità nella nota 1 a pag. 7 sono comunque sospesi, indipendentemente dal calo del fatturato:

- i versamenti iva con scadenza originaria nel mese di marzo;
- i versamenti con scadenza dal 2/3/2020 al 30/4/2020 (oppure fino al 30/6/2020 per alcuni soggetti che operano in abito sportivo) relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (il testo del decreto non cita però le trattenute per le addizionali);
- i versamenti con scadenza dal 2/3/2020 al 30/4/2020 (oppure fino al 30/6/2020 per alcuni soggetti che operano in abito sportivo) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

Pertali soggetti, **indipendentemente dal calo del fatturato, i suddetti versamenti sono prorogati al 16/9/2020,** con possibilità di versamento in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020 (il termine inizialmente prorogato al 1/6/2020 dal DL/18 è stato ulteriormente prorogato al 16/9/2020 dal DL 34/2020).

Inoltre si segnala che con la conversione in legge del DL 18/2020 per le imprese del settore florovivaistico sono sospesi i versamenti IVA in scadenza tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 e sono sospesi dal 30 aprile 2020 fino al 15 luglio 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (ma non le trattenute per le addizionali) e gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL. Le imprese del settore florovivaistico provvederanno ai versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020 in un'unica soluzione o a partire da luglio 2020 in massimo 5 rate mensili di pari importo.



PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI CON RICAVI E COMPENSI FINO A 2 MILIONI DI EURO (ART. 62 DL 18 – ART.127 DL 34)

Per imprese, società, enti e professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti con scadenza originaria compresa nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale comunale e regionale;
- relativi all'IVA;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi INAIL.

Per tali soggetti, indipendentemente dal calo del fatturato e dalla tipologia di attività esercitata, i suddetti versamenti sono prorogati al 16/9/2020, con possibilità di versamento in massimo 4 rate di pari importo a partire dal 16/9/2020 (il termine inizialmente prorogato al 1/6/2020 dal DL/18 è stato ulteriormente prorogato al 16/9/2020 dal DL 34/2020).

VERSAMENTI IRAP (ART. 24 DL 34)

In ambito IRAP, per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro (escluse banche, enti e società finanziari, imprese di assicurazione e amministrazioni ed enti pubblici) non deve essere versato né il saldo 2019 né della prima rata dell'acconto 2020. Resta però confermato l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L'importo non versato come primo acconto IRAP per il 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo nel 2021 (l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale).

ACCONTI 2020 CON IL METODO PREVISIONALE SENZA SANZIONI E INTERESSI SE PARI ALMENO ALL'80% DEL DOVUTO (ART. 20 DL 23)

In caso di calcolo degli acconti dovuti per il 2020 con il metodo previsionale dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'imposta sostitutiva dovuta dai forfetari, della cedolare secca sul canone di locazione, dell'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), viene prevista la disapplicazione di sanzioni e interessi anche se l'imposta dovuta risultante dalla dichiarazione relativa al 2020 risulta superiore all'acconto versato, purchè lo stesso copra almeno l'80% dell'imposta dovuta.

L'inclusione delle imposte sostitutive citate nella possibilità di riduzione dell'acconto versato con il metodo previsionale è precisata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 13/4/2020.

Per raggiungere il versamento di almeno l'80% del dovuto è comunque possibile procedere al ravvedimento prima che intervengano notifiche di atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni relative alla liquidazione e al controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973). Per quanto riguarda l'IRAP tale norma va coordinata con l'art.24 del DL/34 che ha previsto che non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 20/3/2020 (ART. 21 DL 23)

Si considerano effettuati regolarmente (e quindi non si applicano sanzioni e interessi) i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (per effetto dell' art. 60 del D.L. n. 18/2020) effettuati entro il 16 aprile 2020.

Operativamente tale opportunità assume rilievo per i contribuenti che non hanno diritto alle ulteriori sospensioni e proroghe che vengono comunque confermate con il DL 23/2020.

CERTIFICAZIONI UNICHE (ART. 22 DL 23)

Per i sostituti d'imposta è stata prevista la proroga al 30 aprile 2020 del termine entro cui consegnare le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ed è stata prevista la disapplicazione di sanzioni per le certificazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020 anzichè entro il 31/3/2020 (le certificazioni uniche contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta).

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 26 DL 23)

Con riferimento all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche viene prevista la proroga al 20 luglio 2020 del versamento dell'imposta dovuta per il 1° trimestre se inferiore a 250 euro (che altrimenti doveva essere versata entro il 20/4/2020). Tale scadenza potrà essere ulteriormente prorogata se l'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinato dalla somma dell'importo relativo al primo e al secondo trimestre dell'anno solare, è inferiore a 250 euro; in tal caso, infatti, il versamento (che altrimenti andrebbe effettuato entro il 20/7/2020) può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento relativo al terzo trimestre, quindi

Non sono invece modificati i termini di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno solare.

al 20 ottobre 2020.

RITENUTE PER CHI HA RICAVI O COMPENSI 2019 NON SUPERIORI A EURO 400.000 (ART. 19 DL 23 - ART. 126 DL 34)

Per coloro che hanno ricavi o compensi 2019 non superiori a euro 400.000, i ricavi e i compensi, anche occasionali, percepiti tra il 17/3/2020 e il 31 maggio 2020 (e non più entro il 31 marzo 2020 come inizialmente previsto dal DL 18/2020) per prestazioni di lavoro autonomo o provvigioni, anche occasionali, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, non sono assoggettati a ritenute se viene da loro rilasciata al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell' art.19 DL 23 dell'8/4/2020. In tal caso nella fattura elettronica, nella sezione "DettaglioLinee" non va valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non va compilato



il blocco "DatiRitenuta" (circ.9 del 13/4/2020 dell'Agenzia delle Entrate).

In tal caso sarà lo stesso soggetto che incassa le provvigioni o i compensi a provvedere al versamento dell'importo corrispondente alle ritenute che non sono state subite, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020, con possibilità di versamento in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020 (il termine già prorogato prima al 1/6/2020 dal DL/18, poi al 31/7 dal DL 23, è stato ulteriormente prorogato al 16/9/2020 dal DL 34/2020) usando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI (ART. 23 DL 23)

Viene prevista la validità fino al 30 giugno 2020 dei certificati emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 per confermare l'affidabilità fiscale (cosiddetto DURF) delle imprese ai fini della disciplina degli adempimenti previsti dall'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 a carico del committente in presenza di appalti, subappalti e affidamenti ad alto contenuto di manodopera.

Si segnala con l'occasione che la circolare 8 del 3/4/2020 ha chiarito che se l'appaltatore o il subappaltatore fruisce della sospensione degli obblighi di versamento delle ritenute, è sospeso anche il controllo previsto a carico del committente che perciò non deve sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti (i controlli a carico del committente e, quindi, anche l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno quando quest'ultima sarà tenuta ad effettuare i versamenti).

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (ART. 24 DL 23)

Viene prevista la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 della decorrenza dei seguenti termini previsti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa:

- del periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- del termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione per il riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Il periodo di sospensione non si applica invece con

riferimento al termine di decadenza previsto in caso di vendita o donazione del bene acquistato con benefici prima casa prima del decorso di cinque anni dalla data dell'acquisto dell'immobile agevolato.

PROROGHE RELATIVE AI REGISTRATORI TELEMATICI (ART. 140 E ART. 141 DL 34)

Viene prorogata di un ulteriore semestre la disapplicazione delle sanzioni per gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400 mila euro che, entro il 1º luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico per trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile e ad assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell'apposito registro.

Slitta al 1º gennaio 2021 anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati al fine di consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

È differito inoltre di 6 mesi, dal 01/07/2020 all'01/01/2021, anche l'avvio della "lotteria dei corrispettivi", l'estrazione a sorte di premi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti attività di commercio al dettaglio dotati di registratore telematico per l'invio dei dati.

VERSAMENTI SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI (ART. 144 DL 34)

Il Decreto Rilancio, all'art. 144, stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati (ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) e ai controlli formali (ex art. 36-ter DPR 600/73) delle dichiarazioni, nonché alle rate connesse alle predette somme:

- sono considerati tempestivi se effettuati **entro il 16/09/2020**, qualora scadevano nel periodo compreso tra l'**08/03/2020** ed il **18/05/2020**;
- possono essere effettuati senza sanzioni ed interessi entro il 16/09/2020, qualora scadenti nel periodo compreso tra il 19/05/2020 ed il 31/05/2020.

In entrambi i casi il versamento di quanto dovuto può essere effettuato in **unica soluzione** oppure in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16/09/2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DI CREDITI D'IMPOSTA (ART. 149 DL 34)

Il Decreto Rilancio, all'art. 149, dispone la proroga al **16/09/2020** dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo compreso tra il **09/03/2020** ed il **31/05/2020** dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di



imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire da quella stessa data.

Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza (articolo 15, Dlgs 218/1997), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 09/03/2020 ed il 31/05/2020, è prorogato al 16/09/2020 anche il termine per notificare il ricorso introduttivo in commissione tributaria.

Stessa proroga e medesime modalità e tempistica di versamento pure per le **somme rateali**, scadenti tra il **09/03/2020** ed il **31/05/2020**, dovute in relazione agli atti su indicati e a seguito dell'adesione agli istituti definitori previsti dal DI 119/2018 (articoli 1, 2, 6 e 7), ossia:

- definizione agevolata dei PVC;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, atti di recupero, inviti al contradditorio, accertamenti con adesione);
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- regolarizzazione per le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 154 DL 34)

Sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo compreso tra l'**08/03/2020** ed il **31/08/2020** derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo della sospensione, ossia **entro il 30/09/2020.** Inoltre è previsto che:

- per i piani di dilazione in essere all'08/03/2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31/08/2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché 5 rate);
- il versamento di tutte le rate della "rottamazione-ter", del "saldo e stralcio" nonché della definizione prevista a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (art. 1, commi 190 e 193, L. 145/2018) in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato entro il 10/12/2020, senza applicazione, però, della "tolleranza" di 5 giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018)
- relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento anche se, al 31/12/2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto.

Tali attività sono elencate dettagliatamente per codici ATECO nelle tabelle pubblicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.12 del 18/3/2020 e 14 del 21/3/2020, tabelle cui vanno comunque aggiunte le librerie, in seguito alla conversione in legge dell'art.61 del DL 18/2020 con cui anche le librerie sono state incluse tra le attività più colpite.

¹⁾ Elenco delle attività considerate più colpite dall'art.61 del DL 18/2020:

a) Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

b) Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

d) Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g) Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di quida professionale per autisti;

i) Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

n) Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) Esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.



Le principali novità fiscali del DL 34/2020 (Decreto Rilancio)

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21.

Si segnalano le disposizioni più rilevanti in ambito fiscale del decreto che si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19/05/2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Art. 24: Cancellazione del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 previsto a giugno per le imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro per l'anno d'imposta 2019. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Art. 25: È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

Art. 28: Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche) e che hanno subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento, è previsto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Art. 50: Viene prorogato al 31/12/2020 il termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della fruizione della maggiorazione del 30% a titolo di super-ammortamento per i beni prenotati presso il fornitore entro il 31/12/2019 attraverso il pagamento di un acconto di almeno il 20% e l'accettazione dell'ordine.

Art. 119: Superbonus del 110%, da ripartire in 5 rate di pari importo, delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi



connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Art. 120: Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in **luoghi aperti al pubblico** (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 60%** delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Art. 121: I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per lo **sconto in fattura** o per la **cessione del credito** all'impresa che effettua i lavori, previo accordo con la stessa, oppure per la cessione del credito alle Banche.

Art. 123: Sono state definitivamente soppresse le clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa che, dal 2021, prevedevano incrementi automatici delle aliquote lva del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.

Art. 124: Viene introdotta l'esenzione IVA sulle cessioni. effettuate entro il 31 dicembre 2020 (successivamente, si applicherà l'aliquota del 5%), di dispositivi e prodotti per il contrasto al Covid-19 e strumenti per le relative terapie (ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;strumentazione per accesso aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali quanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili,



camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo).

È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell'IVA pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti.

Art. 125: Riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, un **credito d'imposta** in misura pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale,** fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Art. 126 e 127: Spostamento dei versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. I nuovi termini si applicano anche al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Art. 137: Riproposizione della **rivalutazione per terreni e partecipazioni** posseduti al 1° luglio 2020, con perizia e versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'11% da effettuarsi **entro il 30 settembre 2020.**

Art. 140: Prorogata fino al 1º gennaio 2021 la "moratoria" delle sanzioni per gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400 mila euro che, entro il 1º luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico per trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile e ad assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell'apposito

registro. Slitta al 1º gennaio 2021 anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati al fine di consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Art. 141: È differito di 6 mesi, dal 01/07/2020 all'01/01/2021, anche l'avvio della "lotteria dei corrispettivi", l'estrazione a sorte di premi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti attività di commercio al dettaglio dotati di registratore telematico per l'invio dei dati.

Articoli 144, 149 e 154: Introduzione di specifiche proroghe con riferimento ai versamenti dovuti in seguito ad atti emanati dall'Amministrazione Finanziaria (per esempio avvisi bonari, accertamenti con adesione, cartelle di pagamento).

Art. 147: Per il solo anno 2020 viene incrementato da 700.000 euro a 1 milione di euro il **limite dell'ammontare** dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura "semplificata".

Art. 176: Istituzione di un **tax credit vacanze** fino a 500 euro per l'utilizzo di servizi turistici sul territorio italiano, a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 40.000 euro.

Art. 177: Prevista l'**esenzione dell'acconto IMU per gli immobili ad uso turistico** (ad esempio stabilimenti balneari e immobili classificati D/2 impiegati per agriturismo, villaggi turistici, rifugi, colonie ecc.).

Art. 181: Esenzione della **tassa per l'occupazione del suolo pubblico** aggiuntivo per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni.

Art. 186: Aumento del bonus pubblicità dal 30 al 50% per gli investimenti effettuati nel 2020

Prima aderisci, prima risparmi!



Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori. E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

Decreto Legge "Cura Italia" convertito in Legge, cosa cambia dal 30 aprile 2020

Attenzione: il contenuto del testo della legge in commento è stato parzialmente modificato dal "decreto rilancio" dl 34/2020, si veda l'articolo di pag.15.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 18/2020 cd. Decreto "Cura Italia", in vigore dal 30 aprile 2020.

Si riportano le principali novità previste in materia di ammortizzatori e per la gestione dell'attività dei lavoratori dipendenti.

Art. 19 "Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario"

È stata introdotta una formulazione che chiarisce che la durata massima del periodo di 9 settimane è fruibile per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. La legge di conversione del decreto Cura Italia ha ulteriormente semplificato la procedura di concessione degli ammortizzatori sociali a causa della crisi epidemiologica, riscrivendo l'articolo 19 comma 2 e cancellando il periodo secondo cui i datori di lavoro, al momento della richiesta per il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", dovevano provvedere alla consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro 3 giorni a partire dalla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali. Pertanto l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non sono più richiesti e, quindi, i datori di lavoro che dovessero accedere al CIGO o al FIS o alla richiesta integrativa verso i Fondi bilaterali alternativi e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, potranno procedere più speditamente, essendo già stati eliminati altri passaggi che in via ordinaria vengono richiesti (relazione tecnica, produzione di documentazione, ecc.).

Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Per la Cassa Integrazione in Deroga, nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 22 viene previsto che l'accordo sindacale, oltre che per i datori di lavoro con organico inferiore fino alle 5 unità, non è richiesto per quelle aziende che "hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19": il tenore letterale della disposizione, sembra indicare che nelle aziende con oltre 5 dipendenti che continuino ad operare, sia pure ad orario ridotto, continua ad essere necessario l'accordo sindacale.

Per le **unità produttive ubicate nelle "zone rosse"** (Codogno + undici comuni in Lombardia e Vò in Veneto), o per i lavoratori con domicilio o residenza nelle stesse zone la CIGO o il FIS con causale COVID-19 può essere richiesta **per altri 3 mesi** oltre alle 9 settimane riconosciute in tutto

il Paese (commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'art. 19) Tale intervento è, nella sostanza, replicato ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, dell'art. 22 per la Cassa in deroga ove, riprendendo anche una previsione già contenuta nel D.L. n. 9/2020, si riafferma che la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna per le "zone gialle" possono prevedere integrazioni salariali in deroga per un massimo di 4 settimane.

Art. 19 bis "Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine"

Viene introdotto l'art. 19-bis che prevede testualmente: "Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-.19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 81/2015, di procedere nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione".

Pertanto, i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 18/2020 (CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario) possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga agli articoli 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 (che vietano il ricorso ai contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni).

La disposizione in esame consente, inoltre, di **derogare alla disciplina del c.d. stop and go** (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015) in caso di rinnovo di un contratto a termine (intervallo temporale di 10 giorni per contratti di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi).



Restano, tuttavia, ferme le altre condizioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare, è necessaria l'indicazione della causale in occasione di ciascun rinnovo o nel caso di proroga di un contratto di durata complessiva superiore a 12 mesi.

La rubrica della disposizione definisce la norma come «norma interpretativa» e pertanto consentirebbe una applicazione in senso retroattivo della sua efficacia.

Nel dettaglio, sono previste le deroghe alle seguenti disposizioni:

a) <u>20, comma 1, lettera c</u>) il quale non consente l'instaurazione di un rapporto a tempo determinato presso **unità produttive ove sono in corso sospensioni** a zero ore o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale, che riguardino dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine;

b) <u>21, comma 2</u> secondo il quale se un lavoratore viene **riassunto a tempo determinato** entro dieci giorni (di calendario) dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni (anche questi di calendario) dalla data di scadenza di un contratto superiore a tale limite, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato;

c) 32, comma 1, lettera c) che vieta l'utilizzazione di **lavoratori** in **somministrazione** presso datori di lavoro che hanno messo in integrazione salariale a zero ore o ad orario ridotto propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione.

Art. 46 Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

Dal 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi (apertura del procedimento per mobilità; scelta dei lavoratori) è precluso per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. La disposizione, come modificata in sede di conversione, fa salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo

nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. In merito ai licenziamenti individuali resta confermato che, fino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 604/1966.

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Il comma 2 della norma, riformulato in sede di conversione, dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Viene, quindi, ampliato l'arco temporale della sospensione rispetto al testo originario del decreto che, al comma 2, disponeva invece la proroga fino al 15 giugno 2020 della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

A tale riguardo si segnala che anche il DURC si intende incluso tra i documenti di cui alla disposizione in esame. In sede di conversione è stato previsto che è estesa la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020 e che sono prorogati fino alla medesima data, tra gli altri:

- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
- i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro autonomo.

(Fonti: Legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 – circolare Confartigianato Imprese- Direzione Politiche Sindacali e del Lavoro prot. N. 568 del 04 maggio 2020)

Contributo FSBA, regolarizzazione da gennaio 2021

A fronte dell'emergenza Covid 19, e in applicazione a quanto previsto dal Decreto "Cura Italia", tutte le imprese artigiane possono accedere alle prestazioni previste per il COVID-19.

Considerata l'eccezionale situazione in essere, in deroga a quanto previsto dal regolamento, le aziende non in regola con la contribuzione potranno chiedere la prestazione "CO-VID -19" regolarizzando la propria posizione contributiva in un momento successivo.

Il Fondo FSBA ha previsto in particolare che:

a) i datori di lavoro artigiani, inquadrati nei profili previdenziali del settore dell'artigianato, che non siano regolari alla data del 23 febbraio 2020 in relazione al contributo

dovuto, possono adempiere a tale obbligazione, con riferimento al triennio precedente, versando quanto dovuto a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate)

- b) l'obbligo ricade sui datori di lavoro artigiani, con codice statistico contributivo CSC settore 4, che alle proprie dipendenze abbiano anche meno di 6 dipendenti;
- c) il contributo è pari allo 0,60% parametrato alla retribuzione imponibile annuale per i fini previdenziali di ciascun dipendente, moltiplicato per 3 annualità
- d) sulla Piattaforma FSBA saranno disponibili i moduli per la domanda di regolarizzazione della propria posizione.

(Fonti: delibera FSBA dell'08/04/2020)

FSBA/EBIART: Aggiornamenti procedure COVID sul sito FSBA

Aggiornamento al 27 aprile 2020

Il Fondo FSBA sta apportando aggiornamenti continui alle procedure in merito all'utilizzo del nuovo ammortizzatore specifico previsto per il Covid-19.

Si segnalano le ultime importanti novità:

- a partire dal 22 aprile 2020 il sistema consente la presentazione delle domande Covid-19 senza limiti temporali in fase di presentazione per un **massimo di 9 settimane** (45 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana e 54 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 6 giorni a settimana).
- per le domande già presentate dagli utenti aziende/consulenti è prevista la possibilità di prorogare le domande variando in autonomia la data di fine accordo
- il limite aziendale di 9 settimane viene gestito da un contatore aziendale in fase di rendicontazione delle assenze

Aggiornamentl al 27 aprile 2020

 le domande covid-19 inserite al 27/04/2020 SONO AU-TOMATICAMENTE PROROGATE da sistema AL 31 AGOSTO 2020 (nel limite di 9 settimane)

(la variazione è in corso di elaborazione dal Sistema a partire dal 27 aprile 2020 e riguarda le domande in stato di SALVATA e PROTOCOLLATA).

Ricapitolando:

- la prima settimana di aprile 2020 il Sistema aveva prorogato automaticamente tutte le domande presentate e

- protocollate in data 31 marzo 2020 fino alla data del 25 aprile 2020
- il sistema dal 22 aprile ha previsto la possibilità di modificare la data di fine accordo in autonomia nel limite di 9 settimane di utilizzo
- a partire dal 27 aprile tutte la domande in corso a tale data sono automaticamente prorogate al 31 agosto 2020.

Lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo

In applicazione dell'art. 41 del Decreto 08/04/2020, rientrano nell'ambito di applicazione del fondo anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Sospensione del versamento della contribuzione

FSBA, con Delibera del proprio Consiglio Direttivo del 16 aprile 2020, rende noto che la contribuzione dovuta ad FSBA, da versare attraverso il modello F24, codice EBNA, è sospesa e segue quanto disposto in termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi deciso dal Governo, anche per quanto riguarda tempi e modalità del successivo recupero.

Si consiglia di prendere visione della circolare "Procedure COVID" sulla pagina dedicata al COVID19 – Coronavirus al seguente link:

http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20 -CORONAVIRUS-

(Fonti: www.fondofsba.it)

SAN.ARTI. - Indennità straordinaria a favore di lavoratori e titolari artigiani positivi al Covid-19

Il Fondo SAN.ARTI. sostiene i lavoratori e le imprese dell'artigianato con le seguenti nuove prestazioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

- Indennità straordinaria a tutti gli ISCRITTI (dipendenti e volontari) che dal 24 febbraio al 30 giugno 2020 risultino positivi al COVID-19, di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni; di € 30,00 al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno in caso di isolamento domiciliare
- Indennità straordinaria per TUTTI I TITOLARI di aziende che versano al Fondo SAN.ARTI. e che dal 24 febbraio al 30 giugno 2020 risultino positivi al COVID-19, di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni; di € 30,00 al giorno per un periodo di 14 giorni all'anno in caso di isolamento domiciliare
- Rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni effettuate rivolgendosi alla rete convenzionata UniSalute dal 24 febbraio 2020 al 31 di ottobre 2020.



(Fonti: www.sanarti.it)

SAN.ARTI. - Sospensione versamento contributi per emergenza COVID19

Il consiglio di Amministrazione di San.Arti. ha deciso, considerato il perdurare dell'emergenza COVID-19, <u>di prorogare le misure straordinarie e sostegno di tutte le aziende artigiane iscritte.</u>

Il Fondo ha quindi deliberato che:

 le imprese iscritte a San.Arti., con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo 2020 (scadenza aprile 2020) e aprile 2020 (scadenza maggio 2020).

La sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile del precedente periodo di imposta.

 le imprese atigiane iscritte a San.Arti., con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo 2020 (scadenza aprile 2020) e aprile 2020 (scadenza maggio 2020).

La sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **50%** nel mese di marzo rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile del precedente periodo di imposta.

• il Fondo garantirà comunque la copertura sanitaria relativa alle competenze oggetto di sospensione.

Qualora le aziende beneficino della sospensione del versamento, sarà comunque necessario compilare e trasmettere le denunce uniemens, con riferimento al mese di paga rientrante nel periodo indicato, seguendo le ordinarie tempistiche e modalità: valorizzare nell'elemento <Conv> della denuncia individuale di ogni lavoratore interessato il codice ART1, il relativo importo contributivo e il mese di competenza. Il Fondo potrà così effettuare le opportune contabilizzazioni sulle posizioni dei lavoratori assicurati e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative. Per le competenze oggetto di sospensione invece le imprese non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione Inps del modello F24. La trasmissione delle denunce uniemens, come sopra indicato, è di fondamentale importanza ai fini della corretta rendicontazione dei periodi di versamento e della corretta regolarizzazione contributiva delle aziende. Il Fondo ricorda infine a tutte le aziende artigiane che abbiano beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alla competenza di febbraio 2020 (scadenza marzo 2020) di compilare e trasmettere comunque le denunce uniemens riferite al suddetto mese di paga.

(Fonti: Circolare San.Arti. n. 04/20)

Assunzioni di giovani under 35 effettuate negli anni 2019 e 2020, al via l'agevolazione INPS

La Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto un **incentivo** strutturale per promuovere l'occupazione giovanile prevedendo l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'assunzione di giovani con età fino ai 35 anni effettuate nelle annualità 2019 e 2020. A partire dell'annualità 2021, invece, il limite anagrafico sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età.

Per le assunzioni di giovani effettuate nel 2019 e nel 2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, lo sgravio contributivo è previsto nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione e nel limite di 3.000 euro annui. L'INPS il 28 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro che hanno assunto giovani nel 2019 e nel 2020 e potranno iniziare a fruire dell'incentivo in caso di nuova assunzione fino a dicembre 2020, o recuperare la maggiore contribuzione versata per assunzioni già avvenute (circolare n. 57 del 28/04/2020)

L'INCENTIVO GIOVANI PREVISTO NEGLI ANNI PRECEDENTI

Poiché negli ultimi 3 anni sono state previste diverse normative per l'assunzione di giovani, proviamo a fare un po' di chiarezza.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) aveva introdotto questo incentivo per le assunzioni con contratto a **tempo indeterminato** di giovani **under 30** che non avessero mai avuto contratti a tempo indeterminato nelle loro precedenti esperienze lavorative.

Nell'anno 2018 il limite anagrafico è stato elevato a **35 anni**, ma per gli anni successivi il Decreto Dignità (DL n. 87/2018) anziché prorogare lo sgravio con le medesime disposizioni lo aveva modificato demandando ad un decreto ministeriale di prevedere la nuova disciplina, decreto che non è mai stato emanato.

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha ripristinato la precedente disciplina applicando lo sgravio alle assunzioni di giovani under 35 effettuate **negli anni 2019 e 2020.**

CARATTERISTICHE DEI RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L'esonero spetta nel caso di:

- assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione;
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge n. 142/2001);
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche nei casi in cui la somministrazione venga resa verso l'utilizzatore a tempo determinato.

L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato, ai contratti di lavoro intermittente anche se stipulati a tempo indeterminato.

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL'ESONERO

Per gli anni 2019 e 2020 il lavoratore non deve aver compiuto i 35 anni di età (34 anni e 364 giorni).

Oltre al rispetto dei requisiti anagrafici, per la fruizione dell'esonero contributivo è richiesto che il lavoratore, nel corso dell'intera vita lavorativa, non sia mai stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in somministrazione.

A tale riguardo, la circolare precisa che:

- il requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione "incentivata"; il datore di lavoro che assume un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato, continuerà a fruire del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 36 mesi, e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione;
- non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione:
 - i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro;
 - precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
 - precedenti rapporti di lavoro **domestico** a tempo indeterminato;
- non si ha diritto alla fruizione dell'esonero nell'ipotesi in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
- l'esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (art. 31 del D.Lgs n. 150/2015) e dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- l'esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 223/1991 nella medesima unità produttiva.

REVOCA DELL'INCENTIVO

Nel caso in cui il datore di lavoro, nei **sei mesi successivi all'assunzione** incentivata, procedere al **licenziamento** per giustificato motivo oggettivo **del medesimo lavoratore** o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, l'esonero viene revocato e comporta il recupero del beneficio già fruito.

UTILITY INPS

È previsto l'applicativo accessibile dal sito internet dell'INPS attraverso la sezione "Tutti i servizi" all'interno della quale è disponibile il "Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato", attraverso il quale i datori di lavoro/intermediari/i lavoratori possono verificare attraverso l'inserimento del codice fiscale del lavoratore l'esistenza di contratti a tempo indeterminato precedentemente instaurati. L'Inps evidenzia che l'esito dell'applicativo non ha valore certificativo e, pertanto, i datori di lavoro dovranno continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del lavoratore (la c.d. scheda anagrafico/professionale) in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

L'esonero contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente, e in particolare con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4, commi 8 – 11 Legge n. 92/2012).

L'esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- l'incentivo per l'assunzione dei <u>lavoratori disabili</u> (art. 13 Legge n. 68/1999);
- l'incentivo all'assunzione di <u>beneficiari del trattamento</u> <u>NASpl</u> (art. 2, comma 10bis, della legge n. 92/2012);
- gli incentivi "Occupazione Sviluppo Sud" (Decreti direttoriali ANPAL n. 178 e 311/2019), "Occupazione NEET" (Decreti direttoriali ANPAL n. 3 e 581/2018) e "IncentivO Lavoro (IO Lavoro)" (Decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020).
 L'INPS precisa che è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato, e poi dell'esonero previsto dalla Legge di Bilancio

2018 per la trasformazione a tempo indeterminato.

INCENTIVO PER GLI UNDER 35

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **3.000 euro/anno** fruibile in **36 quote mensili** a partire dalla data di assunzione del lavoratore: la soglia massima conguagliabile mensilmente è quindi pari a 250 euro. Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,06 (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL, il TFR destinato al Fondo di Tesoreria, il contributo ai fondi di solidarietà, il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali e i contributi di solidarietà.

La fruizione dell'incentivo può essere sospesa durante il periodo di astensione **per la maternità obbligatoria,** consentendo quindi il differimento temporale del periodo di godimento.

INCENTIVO PER STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/APPRENDISTATO DUALE

L'esonero è pari al 100% (esonero totale) dei contributi previdenziali, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e quello temporale dei 36 mesi, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di:

- studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di **alternanza scuola/lavoro**
- lavoratori che abbiamo svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato duale (di primo o di terzo livello).

FRUIZIONE DELL'INCENTIVO

I datori di lavoro esporranno nel flusso Uniemens a partire dal mese di **competenza di aprile 2020,** i lavoratori per i quali spetta l'esonero. Con riferimento alle assunzioni effettuate prima dell'uscita della circolare, dovrà essere **recuperato l'importo dell'esonero contributivo** relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di **aprile, maggio e giugno 2020.**

DE MINIMIS

L"incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile non costituisce aiuto di stato e la sua fruizione risulta legittima anche senza la verifica dell'incremento occupazionale (ULA).

(Fonti: circolare Inps n. 57 del 28/04/2020 e circolare Inps 40/2018)

Trattamenti di integrazione salariale e trattamento ordinario di malattia

L'Inps, con messaggio n. 1822 del 30/04/2020, fornisce gli opportuni chiarimenti in ordine al rapporto tra i trattamenti di cui all'oggetto. Le regole applicabili a tutte le fattispecie di trattamenti di integrazione salariale e pertanto CIG, Cassa in deroga, FIS e FSBA sono le seguenti:

Qualora lo stato di malattia insorga durante la sospensione dal lavoro (sospensione a zero ore), il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione (sospensione a zero ore) dell'attività lavorativa si avranno due casi:

1. se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto,

- squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle integrazioni salariali;
- 2. qualora invece non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità economica di malattia. Nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non sia a zero ore ma a riduzione di orario prevale l'indennità economica di malattia.

(Fonti: messaggio Inps n. 1822 del 30 aprile 2020)

"Decreto Rilancio", le novità per la gestione del personale dipendente

Dal 19 maggio 2020 è in vigore il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto "Decreto Rilancio", che prevede nuove misure in aiuto di imprese e famiglie per questa "Fase 2".

In alcuni casi il Decreto Rilancio ha modificato quanto era stato previsto finora con i diversi provvedimenti emanati, in alcuni casi ha aumentato le indennità già previste e i periodi entro quando fruirle, in altri ha introdotti nuovi sistemi di aiuti.

Ma vediamo quali sono le novità previste in ambito della normativa del lavoro dei dipendenti/collaboratori.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 68-71)

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALA-RIALE E ASSEGNO ORDINARIO

Sono stati rifinanziati gli ammortizzatori sociali e quindi i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale** o di accesso **all'assegno ordinario** con causale "emergenza COVID19", per una durata:

 massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;

- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
- è previsto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro dei **settori turismo, fiere e congressi,** parchi divertimento, spettacoli dal vico e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIGO

La domanda di CIGO deve essere presentata <u>entro la fine del</u> <u>mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</u>

Per le domande riferite a sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, **il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2020.**

Nel caso di domande presentate oltre i termini indicati, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione

INFORMATIVA, CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO

Il Decreto ripropone l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali da svolgersi, anche in via telematica **entro i tre giorni successivi** a quello della comunicazione preventiva.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE IN COSTANZA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ai beneficiari di **assegno ordinario** (FSBA e FIS) **spetta,** in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'**assegno per il nucleo familiare.**

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Come per il trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario, è stato previsto un incremento dell'ammortizzatore nei seguenti termini:

- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
- ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane;
- è previsto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (le imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vico e sale cinematografiche possono fruirle anche prima del 1° settembre 2020)

RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro che non anticipano i trattamenti di integrazione salariale, possono far richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo le relative domande entro il

15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. A seguito dell'autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto. L'Inps dispone il pagamento entro la fine del mese stesso (sempre che i dati necessari per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta).

Per le domande di pagamento diretto riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 già autorizzate, i datori di lavoro, ove non vi abbiano già provveduto, producono all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO DELLA CIG

Il nuovo art. 22-quater inserito nella Legge 27/2020 prevede che per i periodi successivi alle prime nove settimane, la domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa all'INPS decorsi 30 giorni dal 19/05/2020 (data di entrata in vigore del Decreto). Decorso tale periodo la domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell'attività.

Il datore che si avvale del pagamento diretto Inps **trasmette la domanda entro 15 giorni** dall'inizio della sospensione, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione dell'anticipazione della prestazione ai lavoratori.

L'Inps dispone l'anticipazione calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero di eventuali importi indebitamente anticipati. Il datore deve inviare all'Inps i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione.

Entro 20 giorni dall'entrata in vigore de decreto (quindi entro il 7 giugno) il datore comunica i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, già autorizzate, riferite al periodo 23/02/2020-30/04/2020.

RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO DELLA CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

A partire dalle richieste di integrazione salariale a pagamento diretto per CIGO e Assegno ordinario presentate a partire dal 17 giugno 2020, si applica la disciplina sopra indicata per la CIG DEROGA

CONGEDI PER I DIPENDENTI (ART. 72)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e **sino al 31 luglio 2020** e per un periodo continuativo o frazionato comunque **non superiore a trenta giorni,** i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per

il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50%** della retribuzione e la copertura da contribuzione figurativa.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa ai congedi di cui ai commi 1, 3 e 5 del decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, o in alternativa per l'iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa, ricreativa, servizi integrati o innovativi per la prima infanzia. Per i dipendenti pubblici il bonus è pari a 2.000€.

PERMESSI LEGGE 104/92 (ART. 73)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ART. 80)

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, della legge 15 luglio 1966 n. 604 è stato prorogato passando da 60 giorni (decorrenti dal 17 marzo 2020) a <u>5 mesi</u> (pertanto fino al 17 agosto).

Nel caso in cui il datore di lavoro avesse proceduto al licenziamento, in violazione della legge, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE IN ESSERE AL 23 FEBBRAIO 2020 (ART. 93)

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza da COvid-19, è possibile rinnovare o prorogare **fino al 30 agosto 2020** i contratti di lavoro subordinato a tempo **determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020**, anche in assenza delle condizioni (causali) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

LAVORO AGILE PER I GENITORI (ART. 90)

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI (ART. 85)

Ai lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020 un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro. LA domanda deve essere inviata all'Inps.

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 103)

I datori di lavoro possono aderire all'emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani o cittadini stranieri nei seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 126-127)

Si proroga al **16 settembre 2020** il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di **aprile 2020 e di maggio 2020** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

La norma prevede che i versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

EFFICACIA DEL DURC (ART. 86)

l documento unico di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserva validità sino al <u>15 giugno 2020</u>.

BONUS RENZI E NUOVO BONUS, DEROGHE ANNO 2020 (ART. 128)

Si prevede che il credito "Bonus Renzi" di 80 euro spettante fino al 30 giugno 2020 e il nuovo Bonus di 100 euro DL

3/2000 spettante dal 1 luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti sono riconosciuti dal datore di lavoro anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL n. 18 del 2020 (ammortizzatori, congedo straordinario per i genitori, congedo baby-sitting) assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19.

Il sostituto d'imposta erogherà al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo Bonus Renzi anche nel periodo in cui lo stesso ha fruito degli ammortizzatori sociali, a partire dalla prima retribuzione utile erogata e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

ASSISTENZA FISCALE 730 (ART. 159)

Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbe determinare anche l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio (l'eventuale rimborso sarà eseguito dall'Amministrazione finanziaria successivamente al 30 settembre 2020, l'eventuale debito sarà pagato direttamente dal contribuente).

OSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI (ART.152)

Tenuto conto degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 dall'Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.

Viene altresì precisato che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla predetta data.

(Fonti: Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicato sul SO n.21/L della G.U. n. 128 del 19/05/2020)





Decreto Rilancio: le novità in sintesi (area credito ed incentivi)

INDENNITÀ DI 600 EURO PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ART. 84 PUNTO 4

Ai soggetti che hanno beneficiato per il mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità di 600 euro viene erogata anche per il mese di aprile 2020. Detto importo verrà erogato in automatico da parte dell'Inps alle ditte che hanno presentato istanza per il mese di marzo, utilizzando le stesse coordinate bancarie comunicate in precedenza, senza ulteriori adempimenti da parte delle imprese.

INDENNITÀ DI 600 EURO PER LAVORATORI AUTONOMI ED ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA INPS - ART. 84 PUNTI 1 E 2

Ai soggetti che hanno beneficiato per il mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità di 600 euro viene erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio, questa indennità viene innalzata a 1.000 euro ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.



In questo caso è prevista invece un ulteriore istanza da presentare all'INPS.

Questa disposizione non si applica ad artigiani e commercianti, che beneficiano dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – ART. 25

Alle imprese che

- hanno conseguito ricavi inferiori ai 5 milioni nel periodo di imposta precedente
- e hanno subito nel mese di aprile 2020 un ammontare di fatturato o dei corrispettivi inferiore ai due terzi del fatturato o corrispettivi del mese di aprile 2019

è riconosciuto un contributo a fondo perduto compreso tra il 20% e il 10% della riduzione di fatturato (a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente), con un minimo di contributo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le società.

Questo contributo è cumulabile con l'indennità di 600 euro solo per i titolari di impresa artigiani e commercianti e non va dichiarato in denuncia dei redditi.

L'istanza andrà presentata in forma telematica all'Agenzia Entrate anche attraverso il proprio intermediario delegato al servizio di cassetto fiscale (commercialista o incaricato della gestione della contabilità): termini, modalità e procedure verranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanarsi entro il 18 giugno 2020).

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI – ART 28

Per imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro è previsto un credito di imposta del 60% del canone di locazione (anche leasing) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento della propria attività, per tutte le categorie catastali e per tutte le tipologie di attività: il credito di imposta è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito di imposta spetta anche nella misura del 30% in caso di contratti di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito di imposta è riconosciuto per ogni singolo periodo richiesto, a condizione che l'impresa dimostri di aver subito un calo di fatturato o corrispettivi di oltre il 50% nel mese di riferimento del 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019. Fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari di questa agevolazione possono optare per la cessione – anche parziale – del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. art. 122). La stessa possibilità è riconosciuta anche per i beneficiari del credito d'imposta previsto dal decreto legge "Cura Italia" [cfr. art. 65 DL 18/2020 convertito in legge dalla L 27/2020].

CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – ART 120

Ai soggetti esercenti attività di impresa arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito di imposta del 60 % per le spese sostenute nel 2020 ed utilizzabile nell'anno 2021, fino ad un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid – 19 (ad esempio, tra l'altro, anche gli interventi edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, per realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, spese per sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento delle attività lavorativa). Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate stabilirà modalità di monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta in questione. Fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari di questa agevolazione possono optare per la cessione - anche parziale del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. art. 122).

CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – ART 125

È stata riformulata e potenziata la misura relativa al credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione già contenuta nel decreto "Cura Italia"

È pertanto riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60.000 euro. Dotazione 200 milioni di euro per il 2020. Modalità di applicazione e fruizione da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate da adottarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari di questa agevolazione possono optare per la cessione – anche parziale – del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. art. 122).



Artigiancassa POINT - Emergenza COVID -19

Nuovi prodotti per le imprese con necessità di liquidità

In considerazione della difficile situazione e dei rilevanti danni dovuti all'emergenza COVID – 19, gli imprenditori associati a Confartigianato possono usufruire dell'operatività del nostro "ARTIGIANCASSA POINT" per ottenere in tempi molto rapidi:

- Prestiti dai 5.000 fino a 25.000 euro (importo massimo 25% dei ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata) con garanzia statale diretta al 100% secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità e senza alcun esame di merito creditizio;
- Prestiti fino a 100.000 euro garantiti al 90% dallo stato con valutazione del merito creditizio.

Le caratteristiche salienti per entrambi i prestiti sopra descritti sono le seguenti:

- durata massima di 6 anni, di cui 2 di preammortamento:
- tasso di interesse e spese complessive: tasso fisso del **1,23% fino al 30 aprile 2020,** tasso fisso comunque molto ridotto per istruttorie successive al 1/5/2020.

Si ricorda che l'accesso ai prodotti sopra menzionati non è consentito alle imprese che manifestano segnalazioni di sofferenze in Centrale Rischi, mentre è consentito alle imprese che permangono in anomalie bancarie purché verificatesi dopo il 31 gennaio 2020.

L'intero processo di delibera del finanziamento, concessione della garanzia e stipula è totalmente digitalizzato e il nostro ufficio credito è a completa disposizione per le istruttorie delle pratiche.



Aperti i bandi a fondo perduto per l'artigianato

Quattro milioni a fondo perduto per le aziende artigiane del Friuli Venezia Giulia disponibili, grazie alle 7 linee di contribuzione attive dal 25 marzo 2020 al 31 ottobre 2020.

A gestirle è il Cata, la società delegata dalla Regione Fvg per le contribuzioni dedicate al mondo artigiano. Si tratta dei finanziamenti a valere sulla legge regionale 12 del 2002, che in questa circostanza ammontano precisamente a 3 milioni 751mila euro.

Si potranno avere contributi dal 30 al 55 per cento delle spese ammissibili e ne protranno usufruire **imprese di nuova costituzione**, **l'artigianato artistico**, le **imprese di piccolissime dimensioni**, le aziende che intendono **adeguare strutture e impianti**, coloro che puntano all'**ammodernamento tecnologico**.

Finanziate, inoltre, la partecipazione a mostre e fiere e le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione di prodotti.

«Si potrebbe pensare che non sia il momento più adatto per aprire queste linee di finanziamento, ma sono **strumenti che danno ossigeno** alle nostre imprese, non solo per gli investimenti – afferma il presidente del Cata, **Ariano Medeot** -. Sono numerose le aziende che in questi giorni stanno chiamando i nostri uffici per avere informazioni, perché **guardano già oltre la crisi.** Com'è nell'indole artigiana, vogliono essere pronte a ripartire più forti di prima».

Dopo aver gestito **1.500 domande di contributi tra il 2018 e il 2019** per ben 7 milioni di fondi, il Cata avvia le linee di sostegno 2020 mettendo a disposizione degli artigiani «una nuovissima **piattaforma Cloud** che permetterà alle imprese di consultare in qualsiasi momento lo

stato delle scadenze e i documenti inviati o ricevuti dal Cata – spiega Medeot -. È un importante passo avanti nel processo di fidelizzazione delle nostre aziende». Quest'anno, per altro, Cata ha brillantemente superato due certificazioni molto importanti: qualità (Iso 9001:2015) e sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, Iso 27001:2013.

Le sette linee di finanziamento nel dettaglio:

- incentivi alle imprese di nuova costituzione, contributo base pari al 40% della spesa ammissibile + eventuale 10%+5%);
- finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, contributo base pari al 30% della spesa + eventuale 10%+5%;
- finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti, contributo pari al 30% della spesa ammissibile + eventuale 10%+5%;
- finanziamenti per l'ammodernamento tecnologico, per un importo di spesa che deve essere da un minimo di 3mila a un massimo di 20mila euro. Contributo fino al 45 per cento.
- incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, contributo base pari al 30% della spesa ammissibile + eventuale 10%+5%;
- incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione di prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, contributo pari al 30% della spesa ammissibile più un eventuale 10%*;
- 7. contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, contributo base pari al 50% della spesa ammissibile + eventuale 5%.



Indennità per particolari categorie di lavoratori

Sono istituite nuove indennità per i mesi di aprile e maggio per alcune particolari categorie di lavoratori, la maggior parte delle quali erano già destinatarie delle indennità previste per il mese di marzo dal decreto-legge n. 18/2020. Per le categorie già destinatarie dell'indennità di marzo quella relativa al mese di aprile è direttamente erogata, senza alcuna condizione; la indennità del mese di maggio, invece, in alcuni casi è subordinata ad ulteriori specifiche condizioni.

Per espressa previsione si decade dalla possibilità di chiedere l'indennità per il mese di marzo trascorsi 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto; chi non avesse chiesto l'indennizzo per marzo deve fare pervenire tale domanda entro e non oltre il 3 giugno 2020.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI AD UNA DELLE GG.SS. INPS

Ai lavoratori autonomi iscritti ad una delle gestioni speciali INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie se non alla Gestione Separata, che hanno già beneficiato della indennità per il mese di marzo prevista dall'articolo 28 del citato DL n. 18, sarà erogata una **indennità per il mese di aprile pari a 600 euro.** Non è prevista l'indennità per il mese di maggio; in luogo dell'indennità sarà erogato un c**ontributo a fondo perduto** secondo le disposizioni di cui all'articolo 25. Il contributo, che sarà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, spetterà a condizione che sia riscontrata una perdita di fatturato nel mese di aprile 2020 di un terzo rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.

La misura del contributo è determinata applicando una percentuale sulla differenza di fatturato conseguito ad aprile 2020 rispetto a quello conseguito ad aprile 2019; la percentuale è del 20, 15 o 10 e varia a seconda dell'entità dei ricavi relativi al 2019.

In carenza dei requisiti il contributo non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI IN GESTIONE SEPARATA

I liberi professionisti **titolari di partita IVA** attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in Gestione Separata hanno già beneficiato della indennità per il mese di marzo prevista dall'articolo 27 del citato DL n. 18; a costoro sarà erogata la stessa indennità di 600 euro anche per il mese di aprile.

È previsto poi che i soggetti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il **33 per cento del reddito** del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una **indennità per il mese di maggio, pari a 1000 euro.**

La norma specifica che a tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

A tal fine il soggetto deve presentare all'INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti; l'Istituto comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Per il raffronto con il reddito conseguito nel secondo bimestre 2019 si pone il problema in relazione a quei soggetti la cui attività sia iniziata dopo il mese di aprile 2019; non è chiaro, quindi, se costoro possano o meno godere dell'indennità per il mese di maggio.

LAVORATORI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ISCRITTI IN G.S.

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020 hanno già beneficiato della indennità per il mese di marzo prevista dall'articolo 27 del citato DL n. 18; a costoro sarà **erogata la stessa indennità di 600 euro anche per il mese di aprile.**

Per il **mese di maggio** è prevista **un'indennità pari a 1000 euro** per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto:

- abbiano cessato il rapporto di collaborazione,
- non siano iscritti ad altra forma di previdenza,
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, ad esclusione dell'Assegno ordinario d'Invalidità.

LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria l'articolo 44 del DL n. 18 aveva istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità ai lavoratori che si trovassero in particolari condizioni; il DM 28 marzo 2020, attuativo del citato articolo 44, aveva previsto una indennità di **600 euro** per il mese di **marzo**, stabilendone i criteri e le condizioni di erogazione.

Successivamente, il DL n. 23/2020, con l'articolo 34, aveva introdotto, con effetto retroattivo, i requisiti di non titolarità di trattamento pensionistico e di iscrizione in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; in seguito a tale modifica, ai fini della verifica dei requisiti introdotti, le Casse di previdenza hanno provveduto alla integrazione della procedura fornendo agli interessati la possibilità di integrare le domande.

Si ricorderà che in virtù del requisito della esclusività di iscrizione presso le Casse alcuni soggetti rimanevano privi di qualsiasi tutela per il fatto di essere iscritti in due fondi previdenziali (ad esempio Gestione Artigiani e Cassa geometri) in quanto l'esclusività era richiesta per ambedue le



prestazioni (ad esempio articolo 28 e articolo 44 del DL n. 18/2020)

Ora, con l'articolo 78 viene abrogato il citato articolo 34 e, contestualmente, vengono introdotti i requisiti di:

- non titolarità di trattamento pensionistico,
- non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, da far valere alla data della domanda.

Di conseguenza, potranno aver diritto alla indennità erogata dalle Casse anche i soggetti che contestualmente sono iscritti ad altre forme di previdenza, **anche per il mese di marzo.**

Oltre alle citate modifiche, l'articolo 78 aumenta la dotazione del Fondo al fine di consentire l'attribuzione della medesima indennità per i mesi di **aprile** e **maggio**.

In data 22 maggio 202 INPS ha comunicato di avere già iniziato a provvedere alla liquidazione automatica delle indennità da 600 euro relative ad aprile destinate a lavoratori autonomi, collaboratori e degli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

In dettaglio, nella giornata odierna 1.400.000 pagamenti sono stati accreditati sui conti correnti il 21 maggio, altri 400.000 il 22 e gli ulteriori 2.000.000 di pagamenti lunedì 25 maggio.



Il pagamento in contanti per i 190.000 lavoratori che, all'atto della domanda inviata ad aprile scorso hanno scelto questa modalità di pagamento, avverrà a partire tra martedì 26 maggio e giovedì 28 maggio. Per riscuotere la seconda rata dell'indennità, questi lavoratori potranno recarsi presso qualsiasi sportello postale del territorio nazionale muniti necessariamente della comunicazione che riceveranno da Poste Italiane, oltre che del documento di identità e di un documento attestante il proprio codice fiscale.

	indennità di n	MARZO E APRILE	INDENNITÀ DI MAGGIO		
DESTINATARI	REQUISITI	MISURA	REQUISITI		
1) Lavoratori autonomi iscritti ad una delle GG.SS. INPS (ART / COM) - Art. 28, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020 - Art. 84, comma 4 del DL n. 34 /2020 – Art. 25 DL n. 34/2020	Non iscrizione ad altra forma di previdenza ad esclusione della Gestione Separata e all'ENASARCO (per gli iscritti alla Gestione speciale per i commercianti)	600,00 euro mensili	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (articolo 25, DL n. 34/2020)	In percentuale (20, 15 o 10) da applicare alla perdita di fatturato aprile 2020-aprile2019 In assenza di requisiti 1.000 euro (2.000 imprese non persone fisiche)	
2) Liberi professionisti iscritti in Gestione Separata compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo - Art. 27, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020 - Art. 84, commi 1 e 2 del DL n. 34/2020	Titolarità di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020	600,00 euro mensili	Titolarità di partita IVA attiva al 19 maggio 2020 Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata al 19 maggio 2020 Comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019	1.000,00 euro	
3) Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in G.S. - Art. 27, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020 - Art. 84, commi 1 e 3 del DL n. 34/2020	Titolarità di un rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 (aliquota del 34, 23%)	600,00 euro mensili	Titolarità di un rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 (aliquota del 34,23%) Abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data del 19 maggio 2020 Non siano iscritti ad altra forma di previdenza al 19 maggio 2020 Non siano titolari di pensione diretta al 19 maggio 2020, ad esclusione dell'Assegno ordinario d'Invalidità	1.000,00 euro	



	indennità di n	MARZO E APRILE	INDENNITÀ DI MAGGIO		
DESTINATARI	REQUISITI	MISURA	REQUISITI		
4) Liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - Art. 44, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020, come modificato dall'articolo	Produzione di un reddito complessivo non superiore a 35.000 nell'anno 2018 Produzione di un reddito compreso tra 35.000 euro e 50.000 nell'anno 2018: con cessazione dell'attività, con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; con una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2020, Periodito del primo trimestre 2019 Regolarità contributiva Non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato	600,00 euro mensili	NESSUNO oltre quelli già soddisfatti a marzo		

LE INDENNITÀ NON SONO ATTRIBUITE AI TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA - I potenziali destinatari delle indennità (tranne i collaboratori sportivi) già percettori, o appartenenti a nuclei familiari percettori, di reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo dell'indennità stessa viene attribuita un'integrazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo della indennità prevista per la specifica categoria

LE INDENNITÀ NON SONO ATTRIBUITE AI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA AD ECCEZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ





Protocolli di prevenzione anti-Covid

Adottarli è fondamentale sia nelle imprese che riaprono sia in quelle che proseguono l'attività

La conduzione delle attività di impresa, nel difficile contesto dell'emergenza Covid-19, impone l'adozione di un specifico protocollo di sicurezza anticontagio. A livello nazionale ne sono stati sottoscritti 3, emanati con il DPCM 26 aprile 2020:

- un protocollo generale (allegato 6 al provvedimento)
- un protocollo per i cantieri (allegato 7)
- un protocollo per i trasporti (allegato 8 sono più indicazioni di dettaglio)

Tutte le imprese, sia quelle che hanno potuto proseguire l'attività sia quelle che riaprono dopo un periodo di sospensione, devono applicare – adattandole alla propria situazione - le misure previste dal protocollo di riferimento. Si tratta, in sostanza, di:

 riorganizzare, se necessario, gli spazi e l'attività lavorativa in modo da mantenere le distanze e minimizzare il rischio di contatto (turnazione, smart working, sospensione di lavorazioni a rischio, ecc.)

- informare lavoratori, clienti e fornitori sui comportamenti da tenere
- utilizzare adeguati dispositivi di protezione (mascherine, quanti, ecc.)
- pulire e sanificare periodicamente i locali, le attrezzature, le superfici

È importante che le misure adottate siano condivise con il medico competente e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La mancata o insufficiente adozione del protocollo può essere sanzionata, in caso di controllo, con la sanzione amministrativa da 400 a 3000 auro (280 euro in forma ridotta) ai sensi dell'art. 4 comma 1, del DL 19 del 25/03/2020.

Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione per supportare e consigliare le imprese nella scelta delle misure più indicate.





Conversione del DL Cura Italia: estese le proroghe in materia di ambiente e sicurezza

Con la conversione in Legge del DL Cura Italia (G.U. 29 aprile 2020) sono state confermate ed estese le seguenti proroghe: **Deposito temporaneo dei rifiuti (art. 113-bis):** raddoppiati i limiti quantitativi dei rifiuti in deposito, che passano a 60 mc (contro i canonici 30 mc) di cui al massimo 20 mc di rifiuti pericolosi (contro i 10 mc previsti).

Esteso anche il limite temporale del deposito, che passa da 12 a **18 mesi.** Si ricorda che il deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06, è il raggruppamento dei rifiuti presso il luogo di produzione ai fini del trasporto presso un impianto di trattamento.

Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni (art. 103): quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sono incluse le autorizzazioni ambientali, i termini di ritiro dei titoli edilizi e quelli di inizio e fine lavori di cui all'art. 15 del DPR 380/2001.

Allo stato attuale resta fissato al 30 giugno il termine per la presentazione del MUD, ma è plausibile che lo stesso venga ulteriormente differito con provvedimento dedicato.



Edilizia. Omessa indicazione dei costi manodopera: non sempre è causa di esclusione

La mancata indicazione separata dei costi della manodopera non comporta l'esclusione automatica dell'offerente ed è sanabile tramite il ricorso al soccorso istruttorio. Lo ha stabilito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 2 aprile 2020 n. 8 intervenendo nuovamente su un argomento oggetto di numerose sentenze sull'interpretazione di quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti), che sancisce l'obbligo per gli operatori economici di indicare nell'offerta i propri costi della manodopera.

Nella sentenza si ribadisce che la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'**esclusione** della medesima offerta senza possibilità di **soccorso istruttorio**, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.

Tuttavia, come già affermato nella sentenza della Corte di giustizia UE del 2 maggio 2019, "se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice".

Odontotecnici, Regolamento Dispositivi Medici: rinvio dell'entrata in vigore

A seguito dell'emergenza COVID-19, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato una risoluzione legislativa che posticipa al 26 maggio 2021 l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745.

Si tratta di un rinvio di un anno esatto, voluto dalla Commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides su sollecitazione delle Associazioni di categoria, che permetterà alle imprese che realizzano dispositivi medici (tra cui gli odontotecnici) di avere un tempo maggiore per aggiornare le proprie procedure di lavorazione e di gestione della qualità e della sicurezza dei prodotti.

Fino 26 maggio 2010 la fabbricazione dei Dispositivi Medici su Misura proseguirà in osservanza delle disposizioni previste dalla Direttiva 93/42/CEE.



Impianti termici - Sospensione dei controlli UCIT e proroga RCEE

Dallo scorso 30 aprile sono pubblicati sul sito dell'UCIT gli ultimi aggiornamenti relativi all'attività di controllo impianti termici. È stato ribadito che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, è sospesa l'attività ispettiva UCIT sul territorio di competenza regionale.

Inoltre è precisato che i rapporti di controllo di efficienza energetica in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2 DL 17 marzo 2020, n.18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).

Ricordiamo che lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 luglio (salvo modiche) e che quindi andiamo a finire a fine ottobre.

Questa proroga non modifica la successiva scadenza per il pagamento del bollino, che resta quella originariamente prevista (ad esempio, se il bollino scadeva ad aprile 2020 e, in virtù della proroga, lo pago a ottobre 2020, il successivo sarà ad aprile 2024).

Consigliamo quindi una puntuale pianificazione delle prossime manutenzioni, anche per non incappare in un effetto domino delle scadenze.



Artigianato artistico: nuova mostra 2020

Ancora aperte le iscrizioni per partecipare gratuitamente all'esposizione 2020

Il lavoro continua per la **nuova esposizione** promossa da Confartigianato-Imprese Udine dal titolo **"Otium et Negotium".**

Nell'antica Roma ozio (otium) e negozio (negotium) erano due realtà antitetiche. Le due parole, di origine latina, hanno la stessa struttura morfologica, la seconda deriva dalla prima: il negotium è la negazione dell'otium, in quanto: nec-otium = non-ozio. Rappresentano le più nobili e qualificate attività umane dell'uomo libero, il civis romanus. L'otium è l'attività massima dello spirito: lo studio, la lettura, lo scrivere opere letterarie. Al tempo avrebbero detto: "L'ozio è il padre della virtù" (da "vir" = uomo). Infatti l'otium permetteva l'espressione delle più alte qualità morali, insieme al prodotto dell'intelletto. Il negotium è l'attività pratica, il lavoro, al tempo compito della schiavitù.

Le due parole, pur essendosi conservate quasi identiche a sé stesse (otium, negotium), hanno avuto uno scivolamento di significato, che è diventato quasi opposto. Oggi difatti diciamo che "l'ozio è il padre dei vizi".

Partendo dal gioco semantico di queste due parole abbiamo deciso di proporlo come tema del 2020 agli artigiani del Friuli Venezia Giulia, traslitterando il significato in funzione di una esposizione che possa rappresentare le eccellenze dell'Artigianato Artistico di questa regione. L'Artigiano-Artista spesso per sopravvivere è costretto a produrre degli oggetti, sempre di altissimo valore estetico ed etnografico, dando importanza però anche alle esigenze del mercato, ossia di quello che può vendere nel suo "negozio".

Ma cosa produrrebbe, se fosse slegato dalle esigenze di introito economico legato alla vendita? Quale sarebbe la sua espressione artistica, il frutto della sua opera intellettuale?

La Mostra racconterà il doppio animo dell'artigiano

moderno, la sua creatività artistica pura e quello che produce, sempre fatto ad arte, per accontentare i gusti del mercato e per garantire longevità alla sua bottega.

Due opere per dare una visione più completa delle singole realtà artigianali, accompagnate da alcune foto ritratto dei nostri artefici al lavoro. La Mostra sarà allestita ad **Aquileia**, all'interno dei prestigiosi spazi di **Palazzo Meizlik**.

Durante il periodo della Mostra verrà allestito un **bookshop per la vendita dei prodotti artigianali** creati dalle aziende espositrici.

Possono partecipare **ESCLUSIVAMENTE** imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane con sede legale o operativa in **Friuli Venezia Giulia.** Qualora fosse confermato il sostegno all'iniziativa da parte della Regione Autonoma FVG, grazie al soggetto attuatore del CATA FVG, il contributo costituirà un aiuto "de minimis", nella forma di un servizio reale, e verrà ripartito tra le imprese partecipanti. Prima dell'inizio della Mostra le imprese selezionate e partecipanti dovranno compilare, firmare e consegnare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i contributi "De Minimis".

Per accedere alla selezione visitate il sito www.confartigianatoudine.com

Per informazioni - Ufficio categorie- Rachele Francescutti-0432.516772- rfrancescutti@uaf.it



Chiesto dall'Anac il decreto Rilancio ha sospeso per tutto il 2020 il versamento del contributo di gara (CIG)

Il decreto Rilancio, recentemente pubblicato in Gazzetta, prevede all'art. 65 l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Ricordiamo che con la delibera n. 289 del 1 aprile 2020 l'Autorità nazionale anticorruzione aveva chiesto ufficialmente al Governo di sospendere per tutto il 2020 il pagamento del contributo Anac che le imprese e le stazioni appaltanti le devono versare per partecipare agli appalti. Per le imprese sono previsti possibili risparmi di circa 40 milioni.

L'ART 65 DEL DECRETO

Riportiamo di seguito il testo dell'art 65 del dl 34/2020:

"Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019".

LA PROPOSTA DELL'ANAC

Per agevolare il sistema produttivo, e soprattutto per alleggerire le imprese dagli oneri dovuti, con la delibera n. 289,

l'Anac si rendeva disponibile a rinunciare fino a fine anno al sistema di autofinanziamento che la legge le riconosce. La delibera, con la proposta assorbita dal decreto Rilancio, prevede la sospensione fino al 31 dicembre i contributi da versare all'Anac per indire o partecipare a una gara d'appalto; ciò al fine di contribuire alla ripresa economica del Paese ed alleggerire gli aggravi che devono affrontare le imprese in questo momento non facile.

Infatti in base alla legislazione vigente le amministrazioni che vogliono bandire un appalto, e gli operatori economici che intendono prendervi parte, devono corrispondere un **contributo all'Anac per la vigilanza** che essa svolge sul settore dei contratti pubblici:

- per le imprese si va da 20 euro per gli appalti compresi fra 150.000 e 300.000 euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni;
- per le stazioni appaltanti il contributo previsto invece oscilla tra 30 e 800 euro.

Secondo le stime dell'Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni potrebbero conseguire un **risparmio** di oltre 40 milioni di euro. Si tratta dunque di un provvedimento dai risvolti direttamente economici, chiesto dall'Anac per offrire il proprio fattivo contributo al Paese.





Proroga dei termini dei certificati F-gas

L'8 maggio è stata pubblicata la circolare del Ministero dell'Ambiente che facendo riferimento alla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto Cura Italia), in particolare all'articolo 103, comma 2, ha dato indicazioni in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

La circolare ministeriale chiarisce che:

- a. i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (precedentemente la data era stata posta al 15 aprile) conservano la loro validità sino al 31 luglio 2020 e in ogni caso tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d'emergenza
- b. tale estensione di validità sarà operata direttamente dagli

- Organismi di certificazione accreditati per i certificati da loro rilasciati, attraverso la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it
- c. le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all' articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno, quindi, visibili nella Sezione C "Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate" del citato Registro.

La scadenza successiva, e così come i mantenimenti, manterranno la periodicità originaria, quindi se c'è disponibilità da parte dell'impresa o della persona, consigliamo di non rimandare tutte le attività a luglio o agosto proseguendo l'iter normale di mantenimento e rinnovo.



Udine

Patentino F-Gas impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore

Teoria, pratica ed esame a Udine

Gli operatori e le aziende che svolgono il controllo perdite, di recupero gas, l'installazione, la manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra devono certificarsi secondo le indicazioni del DPR 43/2012.

ARGOMENTI: Fornire agli operatori conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza e di esecuzione pratica per ottenere le competenze necessarie al superamento dell'esame per la certificazione ai sensi del DPR 43/2012.

DESTINATARI: Titolari e dipendenti che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra:

- 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti F-Gas
- 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra
- 3) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o

DATA E SEDE: Il corso si svolgerà a Udine nell'Ufficio di UdineNord di Confartigianato Udine Servizi srl, con questo calendario:

• Giovedì 25 giugno (8:30/17:30) Teoria

- Venerdì 26 giugno (8:30/13:00) Pratica
- Venerdì 26 giugno (dalle 14:00) Esami

ADESIONI: Entro il 12 giugno utilizzando il modulo presente sul sito www.confartigianatoudine.com alla sezione Servizi>Formazione. Il corso sarà attivato con un minimo di 7 partecipanti.

QUOTA D'ISCRIZIONE: Il costo per le aziende iscritte a Confartigianato è di € 915,00 (€ 750+IVA) a partecipante e comprende:

- la formazione teorica e pratica
- il materiale didattico
- l'esame e l'emissione del Certificato da parte dell'Ente certificatore
- l'inserimento del certificato nel registro F-Gas da parte dell'Ente certificatore
- la ripetizione dell'esame in caso di mancato superamento. Non sono compresi i costi per l'iscrizione della persona al registro F-gas (necessaria per il rilascio del certificato). Effettuare il pagamento solo dopo avere ricevuto conferma della disponibilità da parte di Confartigianato.

PER INFORMAZIONI: Oliviero Pevere - Ufficio Categorie Tel. 0432 516796 - e-mail opevere@uaf.it







Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio FIAT Professional

riservate alle Imprese associate alla Confartigianato



FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Italy e **Confartigianato Imprese** hanno concordato <u>speciali condizioni</u> di trattamento riservate agli associati alla Confartigianato per <u>l'acquisto</u> di AUTOVEICOLI nuovi del Marchio FIAT PROFESSIONAL.

Durata della promozione

L'iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati (contratto firmato) **entro il 31 dicembre 2020** presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchio Fiat Professional.

Modelli interessati

Per informazioni dettagliate sui modelli della gamma Fiat Professional, sugli allestimenti, sulla rete delle Concessionarie ed altro ancora, è a disposizione il portale Internet all'indirizzo http://www.fiatprofessional.it oppure potete **rivolgervi agli Uffici di Confartigianato sul territorio.**

Condizioni genearli di fornitura

Lo sconto si riferisce esclusivamente ai veicoli commerciali del Marchio Fiat Professional indicati nella convenzione.

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento **l'impresa associata dovrà** contattare gli uffici Confartigianato presenti nella sua zona.